

« testo Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis

*(Modifiche alle disposizioni in materia di voto nella circoscrizione Estero)*

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1:

1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;

1.2) le lettere c) e d) sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1-*quater*:

1.1) alla lettera a) dopo le parole: «ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;

1.2) la lettera c) è soppressa;

2) al comma 1-*quinquies*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-*quater* del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).»;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

1.2) alla lettera b), alle parole: «gli elettori residenti in Italia» sono anteposte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi.»;

d) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: «nella ripartizione», sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati.»;

e) all'articolo 15, al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

4) alla lettera c):

4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti», sono aggiunte le seguenti: «nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati,»;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;

2) al comma 2, dopo le parole: «per le ciascuna ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari», sono aggiunte le seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;

2) al comma 2, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

d) all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».